

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 39

Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria.

(BURC n. 146 del 24 luglio 2025)

Art. 1

(Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria)

1. Le Aziende del servizio sanitario regionale verificano che le iscrizioni dei beni immobili in bilancio siano conformi a quanto previsto dalla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#) (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dal [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)) e dal [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#) (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della [legge 30 novembre 1998, n. 419](#)).
2. La proprietà dei beni immobili di cui al comma 1 è trasferita mediante atto formale della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del [d.lgs. 502/1992](#) e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle Aziende sanitarie che ne verificano la regolare iscrizione in bilancio.
3. Gli aggiornamenti contabili di cui al comma 1 e al comma 2 vengono riportati in bilancio a decorrere dall'esercizio contabile 2025.

Art. 2

(Abrogazione di articoli della [l.r. 43/1996](#))

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, comma 6, della [legge regionale 6 settembre 1996, n. 43](#) (Riordino della normativa in materia di: finanziamento, programmazione, contabilità, patrimonio, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere).

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.